



ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO



OGGETTO: Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), art. 20, c. 1. Attestazione di non detenzione di partecipazioni in società al 31/12/2022.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge regionale 1° dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne);

VISTO il decreto del Presidente della Regione. 27 agosto 2004, n. 277 (Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali);

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2020, n. 893 (Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione Regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali e assetto delle posizioni organizzative) come da ultimo modificata con la deliberazione della Giunta regionale del 7 dicembre 2023, n. 1945;

VISTO il DLgs 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), di seguito TUSP;

RICHIAMATO l'art. 20, c. 1, del TUSP che, tra l'altro, dispone che *"le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5, c. 4, e alla struttura di cui all'art. 15"* che nella fattispecie in questione è la Struttura competente per l'indirizzo, il monitoraggio e il controllo sull'attuazione del TUSP presso il Dipartimento del Tesoro;

DATO ATTO che la comunicazione alla succitata Struttura di indirizzo ha luogo mediante il caricamento di dati e documenti in via telematica sul Portale Tesoro - applicativo Partecipazioni;

VISTO il documento recante "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche", pubblicato sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze il 21 novembre 2019, con il quale sono forniti alle amministrazioni interessate indirizzi per la redazione del provvedimento da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

RICHIAMATA la propria nota n. 1808 del 26 aprile 2023 con cui si comunica alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti che l'ETPI non detiene nessuna partecipazione in società, né presenta propri rappresentanti presso altre società od enti al 31 dicembre 2022;

DATO ATTO che, alla data del 31 dicembre 2023, l'ETPI non era titolare di alcuna partecipazione societaria;

CONSIDERATO che non sussistono pertanto i presupposti per effettuare gli interventi di razionalizzazione delle partecipate, di cui all'art. 20, c. 2, del TUSP;

ATTESO che il paragrafo 6 dei succitati "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche" prevede che un provvedimento formale sia adottato anche nel caso in cui l'Amministrazione non detenga partecipazioni in società ricadenti nel perimetro oggettivo del TUSP;

RITENUTO conseguentemente di attestare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20 del TUSP che l'ETPI, alla data del 31 dicembre 2023, non era titolare di alcuna partecipazione in società;

RITENUTO inoltre di procedere al caricamento del presente decreto nell'apposita sezione dell'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro e di trasmetterne copia alla Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo, al Servizio regionale competente in materia di partecipazioni regionali, nonché alla Direzione centrale regionale vigilante;

RITENUTO inoltre che, ai sensi dell'art.14 della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa), il presente decreto non è soggetto al controllo preventivo di regolarità contabile da parte della Ragioneria;

D E C R E T A

Per le motivazioni tutte espresse in premessa, che qui si intendono richiamate:

1. di attestare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), che l'ETPI alla data del 31 dicembre 2023, non era titolare di alcuna partecipazione in società;
2. di procedere al caricamento del presente provvedimento nell'apposita sezione dell'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro;
3. di trasmettere copia del presente decreto a:
 - Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
 - Servizio regionale competente in materia di partecipazioni regionali;
 - Direzione centrale regionale vigilante;
4. che ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa), il presente decreto non è soggetto al controllo preventivo di regolarità contabile da parte della Ragioneria;
5. di pubblicare il presente decreto nella apposita sezione di Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'ETPI.

IL DIRETTORE GENERALE
- Francesco MINIUSSI -
(firmato *digitalmente* - artt. 20 e 21, D.Lgs. 82/2005)